



Canoa Club Livorno

Associazione Sportiva Dilettantistica

Anno fondazione 1986

www.canoaclublivorno.it

Corso Italia, 51
57017 Stagno (LI)
Tel 0586.865001
Cel 349.2246363
CF 01277700496

Dicembre

Verbale di Riunione

Oggi 14 Marzo 2023 alle ore 19:00, si è tenuta l'assemblea ordinaria dei soci per l'approvazione del nuovo statuto, in ottemperanza alle modifiche richieste dalla riforma dello sport.
L'assemblea si apre regolarmente in seconda convocazione.

Punto 1)

Il Presidente illustra le lievi modifiche allo statuto che si sono rese necessarie a seguito della riforma dello sport, precisando che tali modifiche sono state validate dagli uffici competenti della FICK e del RUNTS.

A seguito delle votazioni le modifiche sono approvate all'unanimità.

Il Presidente informa l'assemblea che procederà con la registrazione dello statuto presso l'Agenzia delle Entrate ed all'inoltro agli enti di competenza.

La riunione si è conclusa alle ore 19:30.



A.P.S.D. Canoa Club Livorno
Corso Italia, 51 Stagno (LI)
C.F./P. IVA: 01277700496

Il presidente
Alessandro Pagni

[Handwritten signature of Alessandro Pagni]



2185 15/12/2023
3

esente



STATUTO

a.p.s.s.d Canoa Club Livorno

Rev05 _ 14 Dicembre 2023

Pagina bianca



STATUTO

Canoa Club Livorno

Rev. 05 - 14 Dicembre 2023



STATUTO "apssd Canoa Club Livorno"

Sommario

CAPITOLO 1 - COSTITUZIONE E SCOPO DELL'ASSOCIAZIONE	5
ART. 1 (Denominazione e sede)	5
ART. 2 (Statuto)	5
ART. 3 (Finalità e Attività)	5
ART. 3.BIS - Riconoscimento a fini sportivi	7
ART. 3.TER - Certificazione	7
CAPITOLO 2 - SOCI	8
ART. 4 (Ammissione)	8
ART. 5 (Diritti e doveri degli associati)	8
ART. 6 (Volontario e attività di volontariato)	9
ART. 7 (Perdita della qualifica di associato)	9
CAPITOLO 3 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE	10
ART. 8 (Gli organi sociali)	10
ART. 9 (L'assemblea)	10
ART. 10 (Compiti dell'Assemblea)	10
ART. 11 (Assemblea ordinaria)	11
ART. 12 (Assemblea straordinaria)	11
ART. 13 (Consiglio Direttivo)	11
ART. 14 (Il Presidente)	12
ART. 15 - (Il Direttore Tecnico)	13
ART. 16 (Organo di controllo)	13
ART. 17 (Organo di Revisione legale dei conti)	13
Art. 18 - Collegio dei Probiviri	13
CAPITOLO 4 - BILANCIO DELL'ASSOCIAZIONE	15
Art. 19 (Libri sociali)	15
ART. 20 (Risorse economiche e beni)	15
ART. 21 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)	15
ART. 22 (Bilancio)	16
ART. 23 (Bilancio sociale e informativa sociale)	16
ART. 24 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)	16
CAPITOLO 5 - VARIE	17
ART. 25 (Convenzioni)	17
ART. 26 (Personale retribuito)	17
ART. 27 (Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)	17

ART. 28 (Responsabilità dell'associazione).....	17
ART. 29 (Assicurazione dell'associazione).....	17
Art. 30 - Clausola compromissoria.....	17
ART. 31 (Norma di Rinvio).....	18



CAPITOLO 1 - COSTITUZIONE E SCOPO DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 1 (Denominazione e sede)

E' costituita, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia di sport dilettantistico di cui all'art. 90 della legge 289 del 2002 e s.m.i. l'associazione senza scopo di lucro, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale, di promozione sociale sportiva dilettantistica denominata:

<<apssd Canoa Club Livorno>>.

L'associazione è iscritta al Registro unico nazionale del terzo settore.

L'associazione è iscritta, ricorrendone i requisiti e nel rispetto delle norme in materia, nel registro nazionale CONI delle ASD e SSD ed al registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche del dipartimento dello sport.

Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti ed ai Regolamenti della Federazione Italiana Canoa Kayak e delle Federazioni sportive nazionali o dell'ente di promozione sportiva cui l'associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo sempreché tali norme siano compatibili con il codice del terzo settore.

Essa ha sede legale nel Comune di Collesalveti (LI).

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 (Statuto)

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 117 del 2017 e s.m.i., delle relative norme attuative, dell'art. 90 L. 289 del 2002 e s.m.i. e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

Esso è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 3 (Finalità e Attività)

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento - senza scopo di lucro, anche indiretto - di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, affinché, nel territorio di riferimento, siano soddisfatti, al meglio delle possibilità, i bisogni collettivi meritori di tutela: cultura, conoscenza, salute, sport, aggregazione sociale, conferendo centralità alla persona umana e ai suoi corpi intermedi, nel rispetto del principio di sussidiarietà sancito all'art. 118 della Costituzione. E' impegno dell'associazione adoperarsi affinché l'offerta di beni e servizi destinata a soddisfare tali bisogni, sia estesa a strati sempre più ampi della popolazione, escludendo ogni forma di discriminazione anche a carattere etnico, razziale, sociale, economico e di genere.

Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono, con riferimento al D. Lgs 117/2017 art 5 comma 1:

lett. t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche ivi compresa la formazione, l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle suddette attività, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica con particolare riferimento alla Canoa/ Kayak ed alle attività Remiere e Nautiche in generale anche attraverso la gestione di impianti sportivi. Al fine di perseguire l'oggetto sociale l'associazione potrà praticare e promuovere la diffusione di qualsiasi disciplina sportiva dilettantistica riconosciuta dal CONI e dal CIP mediante l'affiliazione alle FSN, DSA e EPS riconosciuti dal Coni e dal CIP. L'associazione potrà, inoltre, praticare e promuovere anche ogni altra disciplina sportiva riconosciuta dal Ministero dello Sport e dal Dipartimento dello Sport;

lett. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

lett. k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

lett. l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

Per il perseguimento e lo sviluppo delle proprie attività istituzionali, l'associazione potrà acquistare immobili e assumere la gestione di impianti sportivi mediante contratti di locazione o concessione da parte di enti pubblici al fine di consentire agli associati e ai tesserati di poter praticare le attività sportive previste dall'oggetto sociale.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

- Partecipazione ed organizzazione di eventi sportivi connessi alle discipline praticate, prime tra tutte quelle connesse alla Federazione Italiana Canoa Kayak
- Organizzazione di Corsi sportivi per favorire la pratica e la diffusione delle attività motorie, rivolte ai propri soci, agli iscritti alle Federazioni o Enti di Promozione ai quali la società aderirà;
- Attività volte a promuovere la canoa e le discipline associate come strumento di riscoperta delle radici culturali della città e della provincia di Livorno e/o di socializzazione e miglioramento delle relazioni umane (es Team building)
- Attività connesse alla realizzazione del "Parco Fluviale Polifunzionale di San Leonardo" ed alla sua gestione anche in sinergia con altre associazioni;
- Attività volte a sensibilizzare e favorire il ritorno ad una dimensione umana più rispettosa dell'ambiente;
- Attività Culturali ed aggregative quali cene, organizzazione mostre, sagre, eventi generici e gite;
- Attività Culturali ed Artistiche quali l'organizzazione e gestione di corsi di musica, canto e recitazione o comunque volte a promuovere la diffusione dell'arte in tutte le sue forme;
- Organizzazione di campi estivi o centri di ritrovo per ragazzi/e, anziani o atleti diversamente abili;
- Gestione di impianti sportivi e strutture ad essi annessi, anche in collaborazione con altri soggetti per il raggiungimento delle finalità associative
- Attività ricreative riservate a soci e tesserati, tra le quali la gestione di un punto ristoro;
- Manifestazioni promozionali volte a valorizzare le attività sportive dell'associazione;

Le iniziative sopra indicate saranno svolte, ove necessario, previa acquisizione di ogni autorizzazione o licenza amministrativa prevista dalla Legge.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con il Decreto ministeriale 107/2021, tra le quali a titolo di esempio la gestione di un punto ristoro. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L'associazione di promozione sociale opera nel territorio della Regione Toscana.

ART 3.BIS - Riconoscimento a fini sportivi

Al fine di ottenere il riconoscimento a fini sportivi l'associazione potrà affiliarsi alle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Associate e Enti di Promozione riconosciuti dal CONI e/o dal CIP, per le discipline sportive dagli stessi riconosciute, accettando incondizionatamente di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI, del CIP ed a tutte le disposizioni statutarie e regolamentari delle FSN, DSA ed EPS, cui decide di affiliarsi, compresi quelli delle Federazioni Internazionali cui aderiscono gli organismi affilianti.

Si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti delle FSN, DSA o EPS, cui è affiliata, dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva. Costituiscono parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

Per le discipline riconosciute esclusivamente dal Dipartimento dello Sport provvederà ad inoltrare domanda di riconoscimento direttamente a quest'ultimo.

L'associazione adotta le disposizioni emanate dagli Organismi Affiliati (FSN, DSA, EPS) per il contrasto alla violenza di genere ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. 39/21.

ART 3.TER - Certificazione

L'associazione tramite l'affiliazione chiederà l'iscrizione nel Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche al fine di certificare la propria natura dilettantistica per tutti gli effetti che l'ordinamento attribuisce a tale qualifica.



CAPITOLO 2 - SOCI

ART. 4 (Ammissione)

Possono essere associati dell'associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale, che facciano domanda di ammissione secondo le procedure definite dal Consiglio Direttivo.

Possono aderire all'associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

I soci che non hanno raggiunto la maggiore età esercitano i propri diritti attraverso colui che ne detiene la potestà genitoriale.

La quota sociale, sia di ingresso che annuale, è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 5 (Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri. Non è possibile alcuna differenza tra i soci, anche qualora venissero istituite categorie diverse per attribuire qualifiche particolari quali ad esempio: socio fondatore, socio sportivo, etc.

Hanno il diritto di

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli organi sociali al raggiungimento della maggiore età;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa. Ogni socio ha diritto ad esprimere un solo voto.
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

- essere rappresentati in sede di votazione da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, se minorenni;
- Frequentare la sede sociale e ogni altra struttura dell'associazione;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto ed il regolamento interno ed ogni delibera assunta dal Consiglio Direttivo;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

ART. 6 (Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

L'associato Volontario è nominato dal Consiglio Direttivo previa richiesta scritta o verbale dell'interessato.

ART. 7 (Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso, esclusione, decadenza.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.

L'associato può essere espulso, se reo di gravi azioni o comportamenti ritenuti disonorevoli entro e fuori dell'associazione o se con la sua condotta costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio o se contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto o dal regolamento. L'esclusione è dall'Assemblea, con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni. L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

La decadenza automatica dalla qualifica di associato si ha per morosità della quota associativa annuale o mensile, qualora questa non venga saldata entro il termine di 30 giorni dal ricevimento del sollecito di pagamento.

CAPITOLO 3 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 8 (Gli organi sociali)

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea degli associati
- Consiglio Direttivo
- Presidente
- Organo di controllo (nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017)
- Organo di revisione (nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2017)
- Il collegio dei Probiviri

ART. 9 (L'assemblea)

L'assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale. È l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo email, pec, lettera raccomandata A/R, fax ovvero qualsiasi altro strumento analogico o digitale che consenta di verificarne la corretta ricezione presso i recapiti risultanti dal libro degli associati. In tutti i casi, l'associazione provvederà a segnalare la convocazione dell'organo anche tramite avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e dell'atto costitutivo e per lo scioglimento, trasformazione, fusione, scissione dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.10 (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali, compreso l'organo di controllo nei casi in cui quest'ultimo si rende obbligatorio per legge;

- nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti nei casi in cui ciò si rende obbligatorio per legge;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 11 (Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 12 (Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto e l'atto costitutivo dell'associazione con la presenza di almeno 2/3 degli associati presenti in proprio o per delega in prima convocazione o alla metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento trasformazione, la fusione o la scissione e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.

ART. 13 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è composto da numero dispari compreso tra 5 (cinque) e 7 (sette) membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate, che non ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche affiliate alla medesima FSN, DSA, EPS, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno. Dura in carica per n. 4 anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS,
- cura le procedure di ammissione degli associati che ne hanno fatto regolare richiesta, nel rispetto dei principi di cui al precedente art. 6.
- Nomina i volontari, i dirigenti di settore, i tecnici, gli allenatori e qualunque altra figura sia ritenuta necessaria per lo svolgimento delle attività sociali
- Delibera sulle collaborazioni e/o convenzioni con altri enti ed associazioni;

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il presidente dell'associazione è il presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti del Consiglio Direttivo.

ART. 14 (Il Presidente)

Il presidente è eletto dall'assemblea a maggioranza dei presenti, tra le persone fisiche associate, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. L'assunzione della carica di presidente è subordinata, ai sensi dell'art. 26 c. 3 del D.Lgs 117 del 2017, al possesso dei requisiti di onorabilità, indipendenza e professionalità.

Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente, nominato dal Consiglio direttivo tra i suoi membri, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

L'assunzione della carica di Presidente è subordinata alla conoscenza diretta di almeno una delle discipline riconosciute dalla Federazione Italiana Canoa Kayak, intendendo questa conoscenza come derivante da trascorsi sportivi di atleta e/o tecnico.

ART. 15 – (Il Direttore Tecnico)

Il Direttore Tecnico è eletto dall'assemblea a maggioranza dei presenti, tra le persone fisiche associate, e coordina e sovrintende la definizione degli aspetti tecnico sportivi per le squadre agonistiche. L'assunzione della carica di Direttore Tecnico è subordinata al possesso di idoneo titolo attestante le conoscenze/capacità tecniche inerenti le discipline riconosciute dalla Federazione Italiana Canoa Kayak.

ART. 16 (Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 17 (Organo di Revisione legale dei conti)

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 18 - Collegio dei Proibiviri

L'Assemblea dei soci provvede ad eleggere il Collegio dei Proibiviri composto da tre membri scelti tra i soci con la maggiore anzianità.

I componenti del Collegio eleggono, nella prima seduta, il Presidente ed il Segretario.

Al Collegio dei Proibiviri sono demandate le seguenti funzioni:

- a) esercitare l'alta vigilanza per il rispetto da parte degli organi dell'associazione delle disposizioni del presente Statuto e dei regolamenti;
- b) intervenire per l'amichevole composizione delle divergenze che comunque sorgessero nell'associazione, senza pregiudizio per l'esercizio della potestà disciplinare;

c) esprimere pareri sulle questioni ad esse sottoposte dal Consiglio Direttivo;

d) convocare l'assemblea dei soci in caso di trasgressione, da parte degli organi dell'associazione

Il Collegio dei Probiviri è convocato almeno dieci giorni prima della data della riunione dal suo Presidente con apposito invito contenente l'ordine del giorno da trattare; in assenza del Presidente ne assume le funzioni il componente più anziano d'età. Le sedute sono valide solamente se risulta presente la maggioranza dei componenti. Delle delibere adottate e dei pareri emessi viene redatto, a cura del Segretario, apposito verbale.

Il Collegio dei Probiviri delibera a maggioranza dei voti ed a scrutinio palese, a meno che il Presidente richieda lo scrutinio segreto, in caso di parità prevale il voto del Presidente.



CAPITOLO 4 – BILANCIO DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 19 (Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 15 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente

ART. 20 (Risorse economiche e beni)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera strumentale e secondaria ai sensi dell'art. 6 del Codice del terzo settore.
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

I beni dell'associazione possono essere beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 21 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 e nel rispetto delle disposizioni dell'art. 8 del D.Lgs. 36/21 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste.

ART. 22 (Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno al 31 dicembre del medesimo. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio

ART. 23 (Bilancio sociale e informativa sociale)

Il Bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017 come l'informativa sociale.

ART. 24 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

L'associazione ha durata illimitata. Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria con le modalità di cui al precedente art. 14 dello Statuto. Essa provvede, altresì, alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto ad altri enti del Terzo settore, iscritti sia al Registro delle Associazioni Sportive Dilettantistiche che al RUNTS avente sede nella medesima provincia della associazione, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, salva diversa destinazione imposta dalla Legge.



CAPITOLO 5 – VARIE

ART. 25 (Convenzioni)

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 26 (Personale retribuito)

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

L'associazione potrà avvalersi per l'espletamento delle proprie attività sportive di volontari o di lavoratori sportivi ai sensi del Titolo V-Capo I del D.Lgs. 36/21, nonché di lavoratori autonomi o subordinati per le mansioni non contemplate dal predetto decreto.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

ART. 27 (Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari e gli eventuali volontari non associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017

ART. 28 (Responsabilità dell'associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ART. 29 (Assicurazione dell'associazione)

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

Art. 30 - Clausola compromissoria

Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza del Collegio dei probiviri che assumerà le funzioni di collegio arbitrale.

La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata A.R. da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza.

L'arbitrato avrà sede presso i locali dell'associazione e il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto come irrituale.

ART. 31 (Norma di Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del D.Lgs. 36/21, e in subordine le norme dello statuto e dei regolamenti dell'Organismo cui l'associazione aderisce e quelle degli artt. 36 e ss. del Codice Civile.

Il presente Statuto sostituisce o annulla ogni altro precedente statuto dell'associazione nonché ogni altra norma regolamentare della associazione in contrasto con esso.

Il presente Statuto è stato approvato dall'associazione nella riunione del 14 Dicembre 2023.

